



Il Ministro dell'Istruzione

MOIC81400E - MOIC81400E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001810 - 31/03/2022 - I.1 - E

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”* e in particolare l'articolo 8, il quale prevede che *“con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* ed in particolare l'articolo 15;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”* ed in particolare l'articolo 397;
- VISTA la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante *“Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee”*;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e in particolare gli articoli 15, 19, 23 e 25;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'articolo 64, relativo a disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante *“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”* convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ed in particolare gli articoli 2 e 3;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;



Il Ministro dell' Istruzione

- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”* convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e in particolare l’articolo 2, commi 4 undecies e 4 duodecies;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* e in particolare i commi 784 e 785 dell’articolo 1, riguardanti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
- VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante *“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”*;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”* convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ed in particolare l’articolo 2;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”* convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e in particolare l’articolo 58;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante *“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”* e in particolare gli articoli 2, 5 e 6;



Al Ministro dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica 2 luglio 2002 sull'attività ispettiva;
- VISTO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione Seconda, nell'adunanza dell'11 luglio 2007, relativo, tra l'altro, ad alcune funzioni del dirigente tecnico presso il Ministero della pubblica istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267 *“Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27»*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 dicembre 2007, con il quale è stata disposta la ripartizione, in settori e sottosettori, fra i vari gradi di scuola, della dotazione organica dei dirigenti tecnici;
- VISTO il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- VISTO il decreto dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli affari esteri 23 luglio 2009, n. 4716, con cui sono state adottate le Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento ed introdotte le opportune integrazioni, tenendo conto della specificità e delle finalità delle scuole non statali situate in territorio estero;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 settembre 2014, n. 11, concernente *“Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17”*;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 agosto 2016, n. 36, concernente *“Valutazione dei dirigenti scolastici”* e in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11, 12;



Il Ministro dell'Istruzione

VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione 14 maggio 2020, n. 3 con il quale è stato individuato un contingente pari a n. 59 incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive da conferire a tempo determinato;
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89 recante <i>“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”</i> ;
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2021, n. 5 recante <i>“Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”</i> ;
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, recante <i>“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del ministero dell'istruzione”</i> , ed in particolare l'articolo 4;
VISTE	le Linee programmatiche del Ministero dell'istruzione, presentate nell'Audizione al Parlamento il 4 maggio 2021;
VISTO	il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR-M4), definitivamente approvato il 13 luglio 2021;
CONSIDERATA	l'esigenza di aggiornare le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva, in coerenza con il precedente Atto d'indirizzo emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 dicembre 2017, n. 1046, adeguandole alle innovazioni legislative e normative nel frattempo intervenute nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione;
VISTE	le priorità politico-istituzionali individuate per l'anno 2022 con proprio Atto di indirizzo del 15 settembre 2021;
VISTA	la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);
VISTO	il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 75 dell'11 febbraio 2022;
RITENUTO	preferibile non inserire, come suggerito dall'Organo consultivo, il riferimento alle leggi dello Stato che definiscono gli Ordinamenti e le Indicazioni Nazionali di ogni ordine e grado, in un'ottica di alleggerimento del preambolo;
RITENUTO	di accogliere, anche con riformulazioni, tutte le richieste di modifica formulate dal CSPI in merito al testo dell'Allegato 1;
INFORMATE	le organizzazioni sindacali,



Il Ministro dell' Istruzione

DECRETA

Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n.166 sono determinate le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente Decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Il Ministro

Prof. Patrizio Bianchi

MOIC81400E - MOIC81400E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001810 - 31/03/2022 - I.1 - E



Il Ministro dell'Istruzione

Allegato 1

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE TECNICO-ISPETTIVA,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n.166

PREMESSA

La funzione tecnico-ispettiva, esercitata dai dirigenti tecnici, concorre alla realizzazione dei compiti di istruzione e di formazione delle istituzioni scolastiche; orienta le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico, anche nella prospettiva internazionale; realizza l'attività ispettiva di supporto dei processi formativi e di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; svolge attività di studio, ricerca e consulenza tecnica.

Il *corpo ispettivo* del Ministero dell'istruzione, costituito dai dirigenti tecnici con funzioni ispettive, nel quadro delle norme generali sull'istruzione e formazione, contribuisce al perseguimento degli obiettivi connessi con le priorità politiche che orientano annualmente l'azione del Ministero.

Nell'ambito del quadro delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dalle Linee programmatiche del Ministro, dall'Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2022, la dirigenza con funzione tecnico-ispettiva è coinvolta nel processo di innovazione che connota la Scuola "motore del Paese". Scuola chiamata ad accompagnare e sostenere le giovani generazioni nel percorso formativo verso l'età adulta, nel tempo odierno caratterizzato da rapida mutazione tecnologica e necessità di sostenibilità ambientale.

La dirigenza con funzione tecnico-ispettiva, espressione di alta professionalità in ambito educativo, pedagogico e didattico, partecipa alle azioni del Ministero dell'istruzione per accrescere i livelli di apprendimento degli studenti e allinearli a standard internazionali e nuove competenze richieste dal mondo del lavoro. Il *corpo ispettivo* contribuisce all'affermazione e allo sviluppo di una Scuola attenta,



Al Ministro dell'Istruzione

inclusiva, al servizio della persona, impegnata a prendere in carico le fragilità e a ridurre divari sociali, culturali, economici. Tali processi di cambiamento esigono ruoli tecnici capaci di attivare strategie di coesione, confronto e coordinamento con le istituzioni scolastiche e, più in generale, con le istituzioni pubbliche, i territori e la società civile.

Nel quadro complessivo ora accennato, la funzione tecnico-ispettiva è parte integrante del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), definito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Il dirigente tecnico svolge un ruolo rilevante nella realizzazione della valutazione di sistema, oggi ancor più necessaria ad indicare direzioni di senso e strategie per il miglioramento e l'innovazione nella cornice del principio costituzionale di autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'attività di accertamento - di cui l'Amministrazione si avvale per affrontare situazioni problematiche che possono determinarsi nelle scuole - parimenti connaturata alla funzione tecnico-ispettiva, è pure finalizzata ad individuare interventi correttivi e qualificare il servizio scolastico.

Lo studio, la ricerca e la consulenza tecnica, sostenuti dal costante aggiornamento della cultura personale e professionale, consentono altresì ai dirigenti con funzione tecnico-ispettiva di indicare strategie di intervento e attivare processi mirati di monitoraggio, innovazione, sperimentazione.

Modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva

Il dirigente con funzioni tecnico-ispettive è figura di alta professionalità, radicata nella scuola, che opera con responsabilità pubblica, al servizio del Paese. È risorsa professionale del Ministero dell'istruzione, connotata da riservatezza, indipendenza di giudizio, discrezionalità tecnica, che sostiene le scuole nel miglioramento della qualità dei processi e nel perseguimento dei traguardi. Il dirigente tecnico dirime controversie, promuove la coesione nella comunità scolastica, contribuisce alla *governance* del sistema di istruzione e ad un'Amministrazione pubblica efficace nel campo dell'educazione.

La funzione tecnico-ispettiva è esercitata, sia singolarmente che collegialmente, dai dirigenti tecnici nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, nel territorio nazionale e



Al Ministro dell'Istruzione

all'estero, nelle Scuole Europee e, ove richiesto ed in presenza di specifiche intese, convenzioni e protocolli, negli organismi europei, internazionali e sovranazionali. Le attività professionali dei dirigenti tecnici sono fondamentali per la qualificazione dell'azione amministrativa in campo educativo, per le funzioni di supporto alla formazione, all'innovazione e alla ricerca, per le azioni di monitoraggio, consulenza e accertamento, per la valutazione e il miglioramento del sistema.

Nel quadro delle funzioni precedentemente indicate, l'azione dei dirigenti con funzioni tecnico-ispettive si realizza principalmente nelle seguenti aree:

- Sostegno alla progettazione e supporto ai processi formativi

La cura delle diverse professionalità della scuola deve poter contare su un sistema articolato di formazione e sviluppo professionale, a livello amministrativo, giuridico e culturale. Il dirigente tecnico rappresenta in questo ambito una figura di continuità e di coordinamento: è coinvolto nello svolgimento dell'anno di formazione e prova dei docenti neoassunti, intervenendo nelle conferenze tecniche e fornendo indicazioni alle scuole; collabora alla realizzazione della formazione in servizio del personale scolastico; è presente nell'organizzazione di seminari internazionali, nazionali e territoriali; formula proposte formative; coopera alla realizzazione di percorsi di ricerca.

In linea con l'importanza che, negli ultimi anni, hanno rivestito sia l'innovazione didattica che la ridefinizione degli ambienti di apprendimento come leve fondamentali per la realizzazione di una Scuola sempre più capace di rispondere alla società e alla complessità del XXI secolo, assume un rilievo sostanziale il contributo dei dirigenti tecnici. Questi favoriranno lo sviluppo della formazione dei docenti sulla didattica orientativa e sulla didattica per competenze, sulle metodologie di tipo collaborativo ed esperienziale; una formazione tale da promuovere la motivazione all'apprendimento degli studenti, sostenere i processi di apprendimento, nonché consentire il superamento di una didattica trasmissiva, sempre più tesa al successo formativo di tutti e di ciascuno, nel rispetto della libertà di insegnamento, che punti ad una professionalità orientata alla ricerca.

Specifica attenzione viene riservata ai percorsi formativi negli ambiti delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), delle competenze digitali, delle competenze multilinguistiche, dell'educazione civica e alla sostenibilità.

- Supporto al processo di valutazione e autovalutazione



Al Ministro dell' Istruzione

Il Sistema nazionale di valutazione (SNV), come già accennato, è strumento per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e per il supporto allo sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In collaborazione con gli altri soggetti individuati dalla normativa di riferimento, i dirigenti tecnici, cui è affidato il coordinamento dei nuclei di valutazione delle scuole, partecipano alla valutazione di sistema, in coerenza con le politiche dell'Unione Europea. Rilevante, in tal senso, l'aiuto alle scuole per meglio riconoscere eventuali problemi di gestione delle attività educative ed acquisire consapevolezza circa le possibili strategie di intervento.

I dirigenti tecnici, in coerenza con il quadro normativo vigente, sono coinvolti inoltre nella valutazione dei dirigenti scolastici.

- Supporto tecnico-didattico-pedagogico

L'apporto dei dirigenti tecnici per promuovere e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche si esprime in una pluralità di azioni. Offrono supporto, assistenza e consulenza; formulano proposte e pareri sui temi dello sviluppo dei curricoli, della progettazione didattica, delle metodologie di insegnamento, della valutazione degli apprendimenti; operano per assicurare coerenza con gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione. Particolare attenzione va riservata alle scuole presenti in aree a rischio educativo e di marginalizzazione sociale, cui andrà indirizzato particolare sostegno.

Rilevante è la collaborazione dei dirigenti tecnici con il Ministro nella fase di formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado. A questa fa seguito l'impegno dei dirigenti medesimi nelle fasi di svolgimento delle operazioni, mediante il supporto e la consulenza alle commissioni e il controllo sull'andamento degli esami.

- Supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall'Amministrazione

Nel contesto internazionale è crescente la focalizzazione sulle dinamiche di miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti. Assume in tal modo rilievo la funzione tecnico-ispettiva nella formulazione di pareri e proposte, nella partecipazione a gruppi di lavoro e organismi tecnico-scientifici, nella elaborazione normativa, nella realizzazione dei processi definiti dall'Amministrazione. Nodi di particolare impegno sono il contrasto alla dispersione scolastica, la riduzione della povertà educativa e dei divari territoriali, l'inclusione degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.



Al Ministro dell' Istruzione

Il dirigente tecnico contribuisce, inoltre, al raccordo tra l'Amministrazione centrale e territoriale e le scuole, realizzando una più autentica funzione di collegamento tra le esperienze e i problemi della scuola e le determinazioni assunte a livello centrale.

La funzione di studio, di ricerca e consulenza tecnica costituisce asse strutturale della funzione tecnico-ispettiva. Per contribuire alla soluzione dei problemi della scuola la solida cultura personale e professionale iniziale va costantemente approfondita e aggiornata, anche in considerazione del mutare della realtà. È richiesta ai dirigenti tecnici la capacità di analisi di dati e di studio dei problemi, la conoscenza degli esiti di ricerche in campo europeo ed internazionale, per poter fornire all'Amministrazione informazioni fondate e indicazioni utili per il miglioramento del sistema scolastico.

- Accertamenti ispettivi

Gli accertamenti ispettivi possono riguardare aspetti didattici, organizzativi, contabili e amministrativi. Gli organi dell'Amministrazione centrale e territoriale sentiti i Coordinatori delle segreterie tecniche e tenuto conto delle specifiche professionalità nonché del criterio della rotazione, conferiscono incarichi ispettivi ai dirigenti tecnici e acquisiscono da questi le relazioni conclusive sugli accertamenti svolti, per l'adozione dei provvedimenti correlati. L'Amministrazione informa i dirigenti tecnici circa i provvedimenti adottati.

I dirigenti tecnici sono incaricati di verificare eventuali situazioni problematiche che possono avere luogo nelle scuole, quali accese conflittualità, comportamenti patologici, disagi estremi, rilevanti carenze professionali e istituzionali. L'attività di ispezione presuppone imparzialità ed autonomia di giudizio, caratteristiche che qualificano la professionalità del dirigente tecnico.

L'attività ispettiva, strumentale rispetto a possibili azioni disciplinari da parte dall'Amministrazione, non va però disgiunta da iniziative a più ampio raggio: i dirigenti tecnici non solo esercitano attività di controllo per individuare e risolvere disfunzioni, inefficienze ed anomalie, ma intervengono anche ai fini della prevenzione e deflazione del contenzioso, della ricerca di soluzioni e del temperamento delle diverse posizioni, fornendo ausilio e proposte.

L'attività di monitoraggio, controllo e verifica sulle istituzioni scolastiche paritarie e non paritarie, infine, mira ad accertare il possesso ed il permanere dei requisiti previsti dalla legge. Ha altresì più generali finalità conoscitive e di miglioramento del servizio scolastico.



Al Ministro dell'Istruzione

Le diverse aree di azione fin qui delineate non sono separate fra loro, costituiscono piuttosto il quadro integrato di sistema in cui si colloca la funzione tecnico-ispettiva. Riconosciute, sviluppate e valorizzate in modo equilibrato, dette aree connotano l'alto profilo istituzionale della dirigenza tecnica, come definito dalla normativa.

Formazione dei dirigenti con funzione tecnica ispettiva

La formazione e l'aggiornamento costituiscono leve fondamentali nelle strategie dirette a conseguire maggiore qualità ed efficacia delle amministrazioni. L'attivazione di misure di supporto formativo e opportunità di crescita professionale per i dirigenti tecnici, richiedono regia e coordinamento, stabili nel tempo, capaci di considerare il progressivo evolversi delle competenze necessarie all'adempimento della funzione cui gli stessi sono chiamati. In tal senso, attenta strategia amministrativa e funzionale coordinamento assicurano equilibrio tra specifiche necessità di approfondimento e visione complessiva delle questioni che il sistema scolastico deve affrontare.

La sfida dell'apprendimento continuo è comune a tutte le professioni, seppur in modi e con forme diverse. I dirigenti tecnici, considerata la complessità dell'impegno professionale, sono tenuti ad un costante aggiornamento delle competenze, delle visioni prospettiche e degli scenari di riferimento, attraverso il confronto con la letteratura e la ricerca scientifica nonché con i temi emergenti di impatto globale che vanno caratterizzando l'educazione e il mondo in divenire. I dirigenti tecnici sono destinatari di un piano sistematico di formazione quale condizione essenziale per prestazioni professionali all'altezza delle attese di un'azione amministrativa efficace e per scelte di politica scolastica di qualità.

Organizzazione della funzione tecnico ispettiva: il *corpo ispettivo*

La funzione tecnico-ispettiva, ripartita fra Amministrazione centrale e territoriale, è esplicita unitariamente in coerenza con le strategie di innovazione e rilancio del sistema nazionale di istruzione e formazione indicate in premessa e con gli obiettivi generali e operativi definiti dai Piani triennali della performance.

Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 419).



Al Ministro dell'Istruzione

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva costituiscono il *corpo ispettivo*, collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione (d'ora in poi Capo Dipartimento) e, a livello territoriale in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali.

Ferma restando l'autonomia dei dirigenti tecnici è costituita, presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, la Segreteria tecnica cui è preposto un Coordinatore nazionale, al quale sono affidati i seguenti compiti:

- coadiuvare l'azione del Dipartimento nella trattazione delle materie che richiedono il coinvolgimento della funzione tecnica ispettiva;
- predisporre, sentiti i dirigenti tecnici operanti presso l'Amministrazione centrale e sul territorio, il Piano ispettivo nazionale triennale relativo alla programmazione delle attività del Servizio tecnico ispettivo, coordinandone l'attuazione e la verifica intermedia. Il Piano, da proporre al Capo Dipartimento per l'adozione, può essere aggiornato sulla base delle priorità annualmente individuate nell'Atto di indirizzo politico-istituzionale;
- fornire contributi alla predisposizione del piano di formazione dei dirigenti tecnici.

Il Coordinatore nazionale svolge le funzioni di gestione della struttura tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Per specifiche esigenze dell'Amministrazione, anche temporaneamente e senza oneri aggiuntivi, il Capo Dipartimento può assegnare alla Segreteria tecnica dirigenti tecnici.

Il Coordinatore nazionale, individuato tra i dirigenti tecnici di ruolo con adeguata esperienza, è nominato dal Capo Dipartimento per un triennio.

Ferma restando l'autonomia dei dirigenti tecnici è istituita una Segreteria tecnica territoriale, cui è preposto un Coordinatore regionale nominato dai Direttori generali e dai Dirigenti preposti agli Uffici medesimi. Il Coordinatore, nominato per un triennio, ha il compito di predisporre il Piano di lavoro triennale a livello regionale, adottato con provvedimento dello stesso Direttore generale, in coerenza con il Piano ispettivo nazionale.

Il Coordinatore nazionale predispone, sentiti i Coordinatori regionali, una Relazione triennale sulle tematiche e problematiche emergenti; detta relazione, per il tramite del Capo Dipartimento, è trasmessa all'esame del Ministro.



Al Ministro dell' Istruzione

La Segreteria tecnica centrale si raccorda con i Coordinatori regionali e convoca periodiche riunioni degli stessi per armonizzare le azioni dei Piani nazionali e regionali, formulare le richieste di formazione da rivolgere all'Amministrazione, promuovere le attività di studio e ricerca sulle tematiche oggetto della Relazione e, più ampiamente, per lo svolgimento della funzione tecnica sul territorio nazionale.

La Segreteria tecnica centrale ed i Coordinatori regionali indicano riunioni collegiali - *on line* o in presenza - dei dirigenti tecnici in servizio, rispettivamente presso la sede centrale e presso le sedi regionali, per l'esame di problemi generali connessi allo svolgimento della funzione. Tali occasioni di coordinamento, volte alla razionalizzazione degli interventi, vengono realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente. La partecipazione ai lavori della Segreteria tecnica centrale e regionale non dà luogo a compensi, indennità, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.